Pronta la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno

Approvato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli **investimenti nel Mezzogiorno** previsto dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 **(in *"Finanza & Fisco" n. 32-33/2015, pag. 2171*)**. Con il **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016, prot. n. 45080/2016**, viene, infatti, approvato il modello che i **titolari di reddito d'impresa** possono utilizzare per beneficiare del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Il credito d'imposta spetta in relazione agli investimenti realizzati **a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019**. L'agevolazione **ha carattere automatico** e ciò la rende particolarmente interessante per gli imprenditori che intendano usufruirne.

Chi può usufruire del credito

Il credito d'imposta è fruibile dai **soggetti titolari di reddito d'impresa** con riferimento agli investimenti legati all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio. Sono esclusi dal beneficio i soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle

infrastrutture energetiche, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione non si applica neppure alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014. Il credito d'imposta non è cumulabile con gli aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi costi (comma 102, L. 208/2015).

Come presentare il modello

Le imprese interessate devono presentare la comunicazione esclusivamente in via telematica tramite i servizi *online Fisconline* o *Entratel*, a partire dal 30 giugno 2016, direttamente o attraverso gli intermediari incaricati quali professionisti, associazioni di categoria, Caf e altri soggetti. La trasmissione telematica avviene utilizzando il *software* "*Creditoinvestimentisud*", che sarà disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.

Come utilizzare il credito

Il credito d'imposta è **utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento** e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta **non si applica il limite annuale** di utilizzo **di 250.000 euro** di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (comma 104, L. 208/2015). Il beneficiario può utilizzare il credito d'imposta maturato **solo in compensazione** ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite il servizio telematico *Entratel* o *Fisconline*, **pena il rifiuto** dell'operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d'imposta.

Rideterminazione del credito d'imposta

Sono previste delle **ipotesi** in cui il credito è **ridotto** in caso di **non attivazione degli impianti agevolati**. In particolare, se i beni non entrano in funzione entro due anni dal loro acquisto, il credito è ridotto escludendo il loro costo. Parimenti il credito è ridotto **se i beni sono dismessi o destinati ad altre strutture produttive prima di cinque anni** dal loro acquisto. Se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i **beni acquisiti in *leasing*** l'agevolazione permane **anche nel caso in cui non viene esercitato il riscatto** (comma 105, L. 208/2015).

***Link* a documenti richiamati:**

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016, prot. n. 45080/2016, recante: «*Approvazione del modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, istituito dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*»

Articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 **(in *"Finanza & Fisco" n. 32-33/2015, pag. 2171*)**